



IL TRIBUNALE DI TORINO NONA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica *ex art. 50 ter e 281 bis e segg. c.p.c.* in persona del Giudice unico
dott. Umberto Scotti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel proc. n.785 r.g. 2012

- MINISTERO DELL'INTERNO.

Il Giudice,
esaminati gli atti,
sciogliendo la riserva formulata,
osserva quanto segue.

§ 1. Brevi cenni sul tema del contendere.

Il ricorrente (c), figlio di genitori cittadini jugoslavi, nato a Torino il 28.10.1975, ha impugnato, ai sensi dell'art.13, d.lgs. 286/1998 e dell'art.1, comma 2 bis, del d.l. 241/2004, convertito con modificazioni in legge 271/2004, il decreto di espulsione 1275/11 emesso dal Prefetto di Torino il 16.12.2011, notificato in pari data, e il provvedimento 1179/11 emesso dal Questore di Torino, il 16.12.2011, notificato in pari data, con cui gli è stato ordinato di lasciare l'Italia entro sette giorni.

A sostegno della proposta impugnazione il ricorrente ha proposto tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge con riferimento all'art.13, comma 2, del d.lgs.286/1998, nonché all'art.5, comma 1, della Direttiva 2008/115/CE, e in particolare la mancata valutazione specifica del suo caso e l'omessa considerazione dell'interesse superiore dei minori coinvolti, nonché la sua situazione di fatto di "*soggiornante di lungo periodo*".

Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge con riferimento all'art.13, comma 3, del d.lgs.286/1998, in considerazione della mancata richiesta del nulla osta all'Autorità giudiziaria con riferimento al procedimento penale in corso a suo carico.

Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge con riferimento all'art.13, comma 4-bis-5, del d.lgs.286/1998, nonché della Direttiva 2008/115/CE, per la mancata concessione di un termine per la partenza volontaria con privazione di una legittima facoltà, senza che il pericolo di fuga ravvisato a suo carico fosse stato adeguatamente comprovato.

Dopo la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, disposta dal Giudice ai sensi dell'art.5 d.lgs.150 del 2011, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza del 13.3.2012, parte ricorrente ha chiesto in subordine un rinvio in attesa della decisione da parte del Tribunale dei Minorenni sul ricorso *ex art.31 d.lgs.286/1998*, fissata per l'11.4.2012.

Il Giudice si è riservato di provvedere.



§ 2. La questione di competenza.

L'Amministrazione convenuta non ha proposto eccezione di incompetenza, chiedendo solamente al punto 1 della comparsa costitutiva di “*valutare*” la competenza per le ragioni espresse nella prodotta relazione informativa della Questura di Torino, che invece sostiene con decisione la competenza del Giudice di pace.

Il Giudice non può esonerarsi dall'esame della questione della competenza per materia, pacificamente rilevabile d'ufficio.

Analoga eccezione è già stata esaminata nell'ambito del procedimento 1648 r.g. 2011, con ordinanza 22.9.2011 di questo Tribunale.

Secondo la relazione informativa depositata dall'Amministrazione convenuta il ricorso andava incardinato dinanzi al Giudice di Pace, non operando la riserva di competenza a favore del Tribunale ordinario sancita dall'art.1, comma 2 *bis*, del d.l. 241/2004, convertito con modificazioni dalla legge 271/2004.

Il Giudice ritiene sussistere la propria competenza.

L'art.1, comma 2 *bis*, del d.l. 241/2004 introdotto in sede di conversione con legge 271/2004 stabilisce infatti la persistente¹ competenza, rispettivamente, del Tribunale ordinario e del Tribunale di minorenni ai sensi del comma 6 dell'art.30 e del comma 3 dell'art.31 del d.lgs.286/1998, ma formula quale presupposto della competenza del Tribunale un inequivoco riferimento alla “*pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate*”.

La clausola di riserva così introdotta si fonda chiaramente sulla connessione con procedimenti afferenti il tema dell'unità familiare, e non può quindi essere interpretata restrittivamente, come propone la parte resistente, tanto più che il comma 6 dell'art.30 attribuisce al Tribunale la competenza per ogni procedimento in tema di ricorsi “*contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare*”, tra i quali rientra a pieno titolo, anche lo strumento impugnatorio con il quale venga fatto valere il divieto di espulsione.

Né può essere condiviso l'assunto – questo sì innovativo rispetto al precedente sopra ricordato – secondo cui la riserva di competenza a favore del Tribunale in composizione monocratica varrebbe solo per i provvedimenti di convalida di cui agli artt.13 e 14 d.lgs.286/1998, a differenza del ricorso *ex* art.13, d.lgs.286/1998 contro il decreto di espulsione. Tale tesi contrasta al contempo sia con la citata lettera della norma, sia con lo spirito della deroga sopra illustrata (che postula l'attribuzione al Giudice togato della cognizione dei provvedimenti espulsivi che coinvolgono il bene giuridico della coesione familiare).

La clausola di salvaguardia non può dirsi travolta dalla generale attribuzione di competenza al Giudice di pace disposta con il decreto legislativo n.150 del 1°9.2011, tenuto conto:

- del carattere speciale della norma anteriore rispetto al carattere generale della norma posteriore;
- della mancanza nell'elenco delle abrogazioni espressamente sancite dal d.lgs.150/2011 di qualsiasi riferimento alla norma sopra ricordata della legge n.271 del 2004;
- di una doverosa interpretazione costituzionalmente orientata del d.lgs.150/2011 che gli eviti la rotta di collisione *ex* art.76 Cost. con la violazione della legge -delega (che imponeva espressamente il rispetto delle preesistenti regole di competenza)².

¹ Giova rammentare che il decreto legge 241/2004 aveva sostituito in via generale la competenza del giudice di pace a quella del Tribunale in composizione monocratica in tema di impugnazione dei provvedimenti di espulsione.

² La delega utilizzata era contenuta nell'art.54 della legge 18.6.2009 n.69:

“Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.

.....Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:



§ 3. Il primo motivo di impugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge con riferimento all'art.13, comma 2, del d.lgs.286/1998, nonché all'art.5, comma 1, della Direttiva 2008/115/CE, e in particolare ha lamentato la mancata valutazione specifica del suo caso e l'omessa considerazione dell'interesse superiore dei minori coinvolti, nonché la sua situazione di fatto di "soggiornante di lungo periodo".

L'art.13, comma 2, T.U., modificato dalla legge 129 del 2011, invocato da parte ricorrente, prevede che l'espulsione sia disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:

- a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;
- b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;
- c) appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Il riferimento all'emanazione del provvedimento caso per caso non può significare altro che il divieto di provvedimenti generalizzati e stereotipati e l'esigenza di una considerazione specifica della posizione del singolo soggetto, che nella fattispecie è puntualmente avvenuta, per giungere alla conclusione che ricorressero le condizioni di cui alla sopra ricordata lettera b).

Non persuade neppure la lamentata preterizione dei principi della Direttiva europea 115/08, il cui art.5 chiede agli Stati membri solamente di tenere nella debita considerazione l'interesse superiore del bambino, la vita familiare e le condizioni di salute dei cittadini interessati, valori questi opportunamente tutelati nella nostra legislazione, senza sancire una sorta di inespellibilità assoluta del genitore straniero di minori stranieri legittimamente dimoranti in Italia; l'astratta possibilità di espellere il genitore straniero di minori stranieri legittimamente dimoranti in Italia è invece riconosciuta dalla legge italiana (come si evince del resto, *a contrario*, dall'art. 19, comma 2, lettera a), in tema di diritto del minore a seguire il genitore espulso e dall'art.19, comma 2, lettera d, come integrato a seguito della sentenza 376/2000 della Corte Costituzionale, in tema di divieto di espulsione dei genitori di minori di età inferiore ai sei mesi).

E' pur vero che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, occupandosi *ex professo* del tema, dopo aver ricordato l'esigenza di coordinamento fra i principi costituzionali, comunitari e convenzionali in tema di tutela del minore con i principi fondanti della disciplina in materia di immigrazione "*ispirati da esigenze di ordine pubblico e di sicurezza nazionale e comportante anzitutto la rigorosa regolamentazione delle condizioni che consentono l'ingresso e la permanenza dello straniero nel territorio di ciascuno Stato*", e comunque "*tutelati da fonti internazionali tanto da essere stati comunitarizzati dal Trattato di Amsterdam e da consentire interventi legislativi degli organi comunitari (art. 51 Tratt.)*", ha posto in luce la necessità di un difficile bilanciamento tra i diversi interessi generali ed individuali coinvolti e ha finito con l'affermare che "*L'immigrato irregolare, destinatario di un provvedimento di espulsione, ha diritto a rimanere sul territorio italiano nei casi in cui i figli, che vivono abitualmente in Italia, possano incorrere in un rischio di subire un danno psicofisico dall'allontanamento del genitore. Nell'interpretare la deroga*

a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente...."



prevista dall'art. 31 del testo unico in materia di immigrazione, il giudice di merito è tenuto a procedere a un'analisi caso per caso e non limitarsi a prendere in considerazione solo la sussistenza di condizioni eccezionali legate alla salute fisica del minore.”(Cass.Civ.SS.UU.25.10.2010 n.21799).

Tuttavia la verifica del limite in questione nel nostro ordinamento non compete al Giudice ordinario, chiamato alla valutazione della legittimità del provvedimento espulsivo, proprio perché la prospettiva evocata dalla parte ricorrente attiene in prospettiva alla tutela di interessi propri del minore; l'art.31, comma 3, del d.lgs.286 del 1998 attribuisce infatti al Tribunale dei Minorenni la cognizione delle questioni inerenti l'autorizzazione sia all'ingresso, sia alla permanenza del familiare del minore, per un tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del Testo Unico sul presupposto della configurazione dei predetti “*gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico*”, tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore presente nel territorio italiano.

Del resto le questioni implicate dalle osservazioni di parte ricorrente -per vero in questa sede svolte del tutto genericamente - debbono essere esaminate dall'Organo specializzato, fra l'altro nel contraddittorio con il rappresentante o il curatore degli interessi dei minori coinvolti.

In questa sede viene in rilievo il provvedimento espulsivo, in sé e per sé considerato, e quindi a prescindere dall'eventuale riconoscimento, nell'interesse dei minori, all'attuale ricorrente di una autorizzazione alla permanenza sul territorio italiano *ex art.31 del d.lgs.286/1998*, richiesta dal ricorrente con il prodotto ricorso al Tribunale dei Minorenni (doc.2) e attualmente *sub iudice*.

Non v'è pertanto ragione di attendere tale decisione che non ha natura pregiudiziale rispetto al presente procedimento.

Neppure può essere accolta l'eccezione fondata sulla pretesa qualità di fatto di “*soggiornante di lungo periodo*” posseduta dal ricorrente; è dirimente l'obiezione che l'art.9 del d.lgs. 286 del 1998 presuppone il soggiorno regolare dello straniero in questione.

Il primo comma della norma infatti prevede “*Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1*”; fra l'altro, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “*Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.*”

§ 4. Il secondo motivo di impugnazione.

Anche il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all'art.13, comma 3, del d.lgs.286/1998, in considerazione della mancata richiesta del nulla osta all'Autorità giudiziaria con riferimento al procedimento penale in corso a suo carico, appare infondato.

La Suprema Corte ha infatti osservato che “*In tema di espulsione amministrativa dello straniero sottoposto a procedimento penale o parte offesa nel medesimo, il rilascio del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lg. n. 286 del 1998, nel testo modificato dall'art. 12 l. n. 189 del 2002, non opera come condizione di legittimità dell'espulsione, ma incide sulla regolarità della sua esecuzione nelle forme coattive di cui all'art. 13, comma 4, o all'art. 14, comma 5 bis del d.lg. n. 286 del 1998, con la conseguenza che un'esecuzione coattiva disposta prima dello spirare del termine per il rilascio del nulla osta o in presenza di un diniego vizia l'accompagnamento coattivo alla frontiera o l'intimazione di cui al citato art. 14, comma 5 bis, del t.u. sull'immigrazione ed espone l'atto coattivo al diniego di convalida, rendendo l'inottemperanza all'intimazione non sanzionabile dal giudice penale.*” (Cassazione civile, sez. I, 4.2.2010, n. 2612).



In sostanza - come argomenta ineccepibilmente la Difesa erariale - il diritto di difesa dello straniero non è lesa dal provvedimento di espulsione, visto che egli ha comunque diritto al rientro in Italia nelle forme e alle condizioni di cui all'art.17 del d.lgs.286/1998 e il conflitto fra l'interesse punitivo dello Stato e quello della sicurezza pubblica è risolto a favore del secondo, come dimostra il nuovo testo dell'art.16 d.lgs.286/1998 in tema di espulsione di soggetti condannati con sentenza non passata in giudicato.

§ 5 Il terzo motivo di impugnazione.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge con riferimento all'art.13, commi 4-4bis-5, del d.lgs.286/1998, nonché alla Direttiva 2008/115/CE, per la mancata concessione di un termine per la partenza volontaria con privazione di una legittima facoltà, senza che il pericolo di fuga ravvisato a suo carico fosse stato adeguatamente comprovato.

In sostanza il ricorrente si duole che non gli sia stato concesso un termine per la partenza volontaria e comunque di non essere stato debitamente informato della possibilità di richiederlo.

La censura è infondata.

In linea dirimente merita rilievo il fatto che il ricorrente in data 16.12.2011 ha ricevuto l'informativa circa la possibilità di richiedere il termine per la partenza volontaria fra 7 e 30 giorni, in italiano, inglese, francese e spagnolo e ha scelto di non chiedere la concessione del termine in questione (cfr doc.2 resistente).

Né pare ammissibile una qualche rimostranza di carattere linguistico, posto che il ricorrente dichiara di essere nato e vissuto in Italia e ha rilasciato e sottoscritto le sue dichiarazioni in lingua italiana.

In ogni caso l'art.13, comma 5, del d.lgs.286/1998 attribuisce il diritto di chiedere il termine per la partenza volontaria solo nel caso in cui non sussistano i presupposti per l'accompagnamento alla frontiera ai sensi del comma 4 dello stesso art.13.

Tale situazione è stata ravvisata e motivata nei provvedimenti impugnati in cui è stata esclusa la concedibilità del termine per la partenza volontaria (oltre che per la mancata richiesta da parte del ricorrente) in presenza di rilevante pericolo di fuga ai sensi dei commi 4 e 4 bis dello stesso art.13.

Il ricorrente contesta il ravvisato pericolo di fuga sostenendo che le circostanze indicate nel provvedimento prefettizio o non sussistevano o erano inconferenti.

Il comma 4 bis ricordato dispone che

“Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

- a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;*
- b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;*
- c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;*
- d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;*
- e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.”*

Al ricorrente, dopo una preventiva qualificazione come persona pericolosa per la pubblica sicurezza alla luce delle condanne penali riportate per gravi reati non solo contro il patrimonio (furto in abitazione, rapina, lesioni personali volontarie, furto aggravato) e precedenti penali per furto, maltrattamenti in famiglia, violenza privata, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, è stato contestato nella prospettiva del pericolo di fuga:

1. di aver dichiarato di non voler tornare nel Paese di origine;
2. di non aver fornito garanzie finanziarie da fonti lecite;
3. di non aver fornito un documento utile all'espatrio in corso di validità;



4. di non aver una attività lavorativa regolare e di non aver dimostrato integrazione sociale;
5. di non aver richiesto la concessione del termine per la partenza volontaria;
6. di aver fornito generalità diverse in occasione di fermi per identificazione ad opera delle forze di polizia.

Al proposito e in primo luogo, il Giudice non condivide la tesi implicitamente propugnata dalla parte ricorrente secondo cui il pericolo di fuga di cui al comma 4 dell'art.13 d.lgs.286/1998 sussisterebbe solo allorché ricorra almeno una delle circostanze di cui al comma 4 *bis*.

Il pericolo di fuga è un concetto che va apprezzato e valutato in concreto; allorché ricorra almeno una delle condizioni di cui al comma 4 *bis* si configura un pericolo tipizzato e presunto, che esonera l'Amministrazione dalla prova della sussistenza in concreto del requisito.

Nella fattispecie, anche a prescindere dal comma 4 *bis*, riesce assai difficile negare la sussistenza del pericolo di fuga in presenza di una fedina penale tale da proclamare in modo inoppugnabile la pericolosità sociale dell'espulso (condannato anche per reati gravi implicanti violenza sulla persona), della mancanza di fonti lecite di reddito, dell'assenza di attività lavorativa regolare, e del difetto di integrazione sociale; elementi tutti che parte ricorrente non contesta sotto il profilo ontologico ma solo nella loro scrutinabilità ai fini del diniego del termine per la partenza volontaria.

Tale interpretazione non pare in contrasto con la Direttiva 115/2008 che definisce all'art.2 il «rischio di fuga» come *“la sussistenza in un caso individuale di motivi basati su criteri obiettivi definiti dalla legge per ritenere che un cittadino di un paese terzo oggetto di una procedura di rimpatrio possa tentare la fuga”*.

In secondo luogo e anche nell'ottica riduttiva proposta dal ricorrente (che lega indissolubilmente il comma 4 al comma 4 *bis* dell'art.13), la conclusione non muta.

Il ricorrente ha prodotto ora un documento valido per l'espatrio (passaporto Bosnia Erzegovina) ma non dice neppure di averlo comunicato e mostrato alle Autorità di Polizia; il passaporto bosniaco (doc.6 ricorrente) è del 2008 e il ricorrente tace sulle modalità e circostanze del suo ottenimento; il ricorrente sostiene, ma non dimostra, che le dichiarazioni di false generalità imputategli (peraltro non contestate nella loro materialità) fossero solo da ricondurre a episodi di errata trascrizione del suo nome, mentre l'assenza di condanne per il reato di cui all'art. 495 c.p. ancora non dimostra la falsità delle accuse (mentre la norma sopra ricordata non richiede la condanna passata in giudicato); dal foglio notizie prodotto dall'Amministrazione e sottoscritto dal ricorrente risulta che il Djordjevic ha dichiarato di essere sprovvisto di documenti, di non essere interessato al rientro nel suo paese di origine e provenienza e di non voler richiedere il termine per la partenza volontaria.

A scanso di ogni dubbio va rimarcato ulteriormente che il ricorrente dichiara di essere nato e vissuto in Italia e ha rilasciato e sottoscritto le sue dichiarazioni in lingua italiana.

§ 6. Conseguenze.

Il disposto provvedimento di sospensione cautelare non va confermato e il ricorso va respinto nel merito.

§ 7. Le spese.

Le spese seguono la soccombenza, cui non vi è ragione di derogare, che grava sulla parte ricorrente.

L'art.9 del d.l. 24 gennaio 2012 n.1, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2012, n. 19 recante *“Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”* ed entrato in vigore lo stesso 24 gennaio, in tema di *“Disposizioni sulle professioni regolamentate”* ha disposto l'abrogazione delle tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico (e



quindi anche della tariffa professionale forense) e ha previsto che in caso di liquidazione da parte un organo giurisdizionale il compenso del professionista sia determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.

Tale disposizione è evidentemente applicabile alla liquidazione delle spese processuali a carico del soccombente ai sensi dell'art.91 c.p.c.

Quid juris in assenza, per ora, dei citati decreti e dopo l'abrogazione della tariffa al pari delle disposizioni tutte le di legge che per la determinazione del compenso del professionista fanno rinvio alla tariffa professionale (cfr comma 4, del citato art.1)?

E' stato infatti abrogato il riferimento alla tariffa contenuto nell'art 2, comma 2, d.l. 4 luglio 2006, convertito in legge 4 agosto 2006 n.248 e s.m.i., secondo cui *"Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale"*

In assenza della tariffa e del decreto ministeriale di cui all'art.9 del d.l. 1/2012, come autorevolmente osservato da numerosi commentatori, si deve ritenere che non sussista un totale vuoto normativo; infatti in applicazione del principio generale di cui all'art.2233 e 2225 c.c., la liquidazione del compenso può e deve essere effettuata da parte del Giudice, avuto riguardo al risultato ottenuto e al lavoro necessario per conseguirlo, e comunque in misura adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

A tal fine può essere utilmente valorizzata la tariffa professionale abrogata e non ancora sostituita dalla nuova fonte normativa secondaria, considerandola un uso integrativo o almeno un preciso indice di valutazione delle prestazioni forensi, se non altro in forza della sua precedente vigenza e della sua applicazione sistematica per molti anni per la regolazione delle prestazioni del professionista.

Per tali ragioni le spese possono essere liquidate a favore della parte convenuta nella somma di € 1.500,00= complessive per compenso professionale.

P.Q.M.

Il Tribunale,

ritenuta la propria competenza;

non conferma il provvedimento di sospensione disposto ex art. 5 d.lgs.150/2011;

respinge il ricorso;

dichiara tenuto e condanna _____ a pagare all'Amministrazione dell'Interno la somma di € 1.500,00= a titolo di rifusione spese processuali;

si comunichi.

Torino, 14 marzo 2012

Il Giudice
Umberto Scotti



